

Contrattazione collettiva

Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche

L'articolo 127 della legge regionale 13/1998 ha istituito il **Comparto unico del pubblico impiego** del Friuli Venezia Giulia, che comprende la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri Enti locali.

Sul versante dei **contratti** vanno riscontrati esiti attuativi, sia per il personale non dirigente che per l'area dirigenziale.

Si è quindi avviato, e per molti aspetti già concretizzato, il processo di **omogeneizzazione** degli istituti giuridici ed economici voluto dal legislatore regionale pervenendo, in particolare, alla definizione di trattamenti economici tabellari unici per tutto il personale del Comparto.

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro è qui consultabile:

<https://compartounico.regione.fvg.it/contrattazione/contrattazione-collettiva-di-comparto/>